

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:	
Audizione informale dell'Assessore ai lavori pubblici della Regione Basilicata, Filippo Bubbico, in relazione allo schema di decreto legislativo recante la trasformazione dell'Ente autonomo acquedotto pugliese in società per azioni.	139
SEDE PLENARIA:	
Schema di decreto legislativo recante « Trasformazione dell'Ente autonomo acquedotto pugliese in società per azioni », ai sensi degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>).	139
AVVERTENZA	141

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 10 marzo 1999. — Presidenza del Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI.

Audizione informale dell'Assessore ai lavori pubblici della Regione Basilicata, Filippo Bubbico, in relazione allo schema di decreto legislativo recante la trasformazione dell'Ente autonomo acquedotto pugliese in società per azioni.

L'audizione informale è stata svolta dalle ore 13.55 alle ore 14.40.

SEDE PLENARIA

Mercoledì 10 marzo 1999. — Presidenza del Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Antonio Bargone.

La seduta inizia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante « Trasformazione dell'Ente autonomo acquedotto pugliese in società per azioni », ai sensi degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 2 marzo 1999.

Il senatore Michele BONATESTA (AN) esprime perplessità in merito alla scelta del Governo di utilizzare il decreto legislativo per trasformare l'Ente autonomo acquedotto pugliese (EAAP) in società per azioni.

Come già evidenziato dalla Commissione Ambiente del Senato della Repubblica, reputa più opportuno seguire la specifica procedura delineata per gli enti acquedottistici dalla legge n. 549 del 1997, che all'articolo 1, comma 83, dispone che la trasformazione sia attuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,

sentite le amministrazioni interessate e gli enti competenti. Rileva alcune incongruenze tra quanto previsto dal provvedimento in esame e le competenze attribuite dalla legge n.36 del 1994 alle regioni interessate – in particolare Puglia e Basilicata –, con conseguente lesione delle prerogative e delle competenze degli altri enti locali in materia di servizio idrico integrato, in particolare dell'Ente irrigazione (EIPLI).

Sottolinea come in tal modo si rischi di non considerare l'accordo di programma riguardante i grandi trasferimenti delle risorse idriche tra le regioni interessate e il Ministero dei lavori pubblici, previsto dall'articolo 17 della legge n. 36 del 1994. Inoltre, fa presente che il provvedimento non appare coerente con la previsione dell'articolo 10, comma 5, della stessa legge, coerente con le funzioni attribuite all'Autorità di bacino circa la scelta della natura giuridica del gestore di riferimento e l'affidamento del servizio stesso (oltre ad essere in contrasto con il decreto legislativo n. 112 del 1998, con cui vengono trasferite le funzioni amministrative sulle risorse idriche). Aggiunge che tali rilievi sono stati sollevati dal Comitato nazionale per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche. Ritiene che le osservazioni formulate dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome sul provvedimento dovevano essere recepite. Ritiene che occorre garantire l'ingresso nella programmazione e nella gestione della risorsa idrica – dando piena applicazione alla legge n. 36 del 1994 – delle regioni e degli enti locali che, di fatto, non partecipano alla costituzione della società né alla divisione del pacchetto azionario, e pertanto non possono svolgere una funzione consultiva in merito alla nomina degli esperti incaricati di stimare il patrimonio sociale.

Ricorda che anche alcune province hanno partecipato alla costituzione dell'EEAP e che i comuni hanno finanziato con fondi propri opere di acqua e di fogna oggi gestite dall'Ente. Ne consegue che anche regioni e province dovrebbero avere un ruolo nella futura società per azioni.

La ricognizione dei beni dovrebbe pertanto essere effettuata d'intesa con gli enti proprietari e il piano di risanamento dell'Acquedotto pugliese S.p.a. dovrebbe essere approvato d'intesa con le regioni interessate, in coerenza con le disposizioni contenute nella legge n. 36 del 1994. Osserva che la recente approvazione in Parlamento della legge recante disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese intendeva porre fine quanto prima al commissariamento, proprio favorendo la trasformazione in società per azioni e il conferimento in questo ambito di un nuovo ruolo alle regioni e agli enti locali, salvaguardando il patrimonio di competenza tecnica ed operativa di grande valore maturato all'interno dell'ente stesso. Al contrario, la trasformazione in società per azioni, escludendo le regioni, così come prospettato dall'articolo 3, comma 2, del provvedimento in esame, non è garanzia di economicità di gestione rimanendo azionista di riferimento il Ministero del tesoro. In sostanza la cosiddetta societizzazione non cambia la natura esclusivamente pubblica dell'ente dal momento che non si procede ad un riordino, né ad una privatizzazione, né ad una regionalizzazione. L'eventuale processo di trasformazione sembra poi compromesso dallo stesso termine di durata dell'attività della nuova società per azioni, fissato in base all'articolo 2 per l'anno 2018, termine che non consente di attuare e portare a termine la riforma dei servizi idrici integrati. Considerando che l'acquedotto pugliese rappresenta la più grande via d'acqua del Mezzogiorno servendo un vasto territorio che comprende le regioni Puglia, Basilicata, Campania e in parte Molise, risulta opportuno coordinare le competenze attribuite all'istituenda società con quelle dell'Ente per l'irrigazione di Puglia e Basilicata che è titolare della maggior parte delle captazioni esistenti nelle regioni interessate al fine di continuare ad assicurare anche il grande trasporto dell'acqua. In tal modo si favorirebbe l'unificazione delle competenze tecniche e dei moduli organizzativi EAAP e EIPLI (Ente

irrigazione) preposti all'accumulo e al trasporto dell'acqua, ottimizzando al contempo la gestione delle risorse. D'altronde la peculiarità dell'opera è sempre stata quella della gestione unitaria del ciclo delle acque, che va dalla captazione alla distribuzione, alla gestione delle fognature e della depurazione, con riciclo delle acque reflue. In altre parole, in tal modo si è realizzata da tempo una interconnessione fra i vari schemi idrici, che consente il trasferimento delle disponibilità di acque secondo una distribuzione razionale nei territori interessati che riguarda diversi milioni di abitanti. Ricorda inoltre che la legge n. 398 del 1998 ha assegnato all'ente un contributo ventennale di 30 miliardi di lire annui a decorrere dal 1999 quale concorso dello Stato per oneri di ammortamento per capitali ed interessi derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che l'ente stesso è autorizzato ad effettuare per il proprio risanamento economico e finanziario. Rileva quindi la necessità di chiarire la destinazione di tale finanziamento in relazione alla trasformazione, ovvero se risponde a verità l'ipotesi che una parte di questo finanziamento costituirà la quota dello Stato per la costituenda S.p.a., al fine di acquisire il titolo di azionista unico. Ove ciò fosse vero si tratterebbe di una grave violazione. Conclude sottolineando, anche a nome del suo gruppo, che se si vuole effettivamente riordinare l'ente e non procedere soltanto ad una semplice societizzazione, non si potrà prescindere dalla normativa citata — in particolare dalla legge n. 36 del 1994 — e dallo stesso accordo di programma tra Puglia, Basilicata e Ministero dei lavori pubblici. Tale

scelta in luogo del ricorso allo strumento regolamentare per la societizzazione, appare auspicabile dal momento che occorre comunque procedere ad una armonizzazione globale della normativa sulla materia, riportando il dibattito nelle opportune sedi parlamentari e abbandonando la via legislativa oggi prescelta.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, non essendovi altre richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione generale. Aggiunge che la proposta di parere sarà depositata dal relatore martedì 17 marzo alle ore 17. Il termine per gli emendamenti e le proposte di parere alternative è fissato per mercoledì 18 marzo 1999 alle ore 20. Rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Audizione informale dell'Assessore ai lavori pubblici della Regione Puglia, Felice Amodio, in relazione allo schema di decreto legislativo recante la trasformazione dell'Ente autonomo acquedotto pugliese in società per azioni.